



CITTA' DI RENDE
PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO COMUNALE DEL
GARANTE DELLE PERSONE CON
DISABILITA'

Art. 1 DEFINIZIONI

1.1 Presso il Comune di Rende (d'ora in poi anche solo Comune) è istituito il "Garante delle Persone con disabilità" (d'ora in poi anche solo Garante) i cui compiti e funzioni sono disciplinati dal presente regolamento oltre che dalla normativa di settore.

Art. 2 NOMINA E REQUISITI

2.1 Il Garante è organo unipersonale nominato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, all'interno di una lista di nominativi che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività e serenità di giudizio, raccolti a seguito di indizione di apposito avviso pubblico o manifestazione di interesse predisposto dal settore Politiche Sociali del Comune.

2.2 È eleggibile al ruolo di Garante chi sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana
- b) laurea triennale e/o laurea magistrale;
- c) idoneo curriculum dal quale si desuma esperienza qualificata e certificata di svolgimento di attività a tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e della loro promozione e inclusione sociale;
- d) non sia membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali; di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;
- e) non sia amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolare, amministratore e dirigente di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune; nonché dipendente del Comune di Rende.

2.3 Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione. Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco dal TUEL.

2.4 Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente ai sensi decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

Art.3 DURATA E REVOCA

3.1 Il Garante rimane in carica quattro anni, ed il suo incarico è rinnovabile per una sola volta.

3.2 Il Consiglio Comunale può rimuovere il Garante dall'incarico qualora lo stesso ponga in essere comportamenti non conformi alle leggi o al presente regolamento, o non adempia al proprio dovere, ovvero quando il suo comportamento danneggi l'immagine dell'Istituzione.

Art. 4 ATTIVITÀ

4.1 Il Garante, in quanto organo monocratico, svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione. Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale possono interrogare il Garante relativamente alle azioni svolte e alle iniziative assunte.

4.2 Fermi restando i principi di autonomia e indipendenza, il Garante condivide i propri obiettivi ed azioni con l'Assessorato alle Politiche Sociali e con il Settore Politiche Sociali; coordina la propria attività con l'Assessore alla Pubblica Istruzione, promuovendo e organizzando con lo stesso iniziative ed eventi nell'ambito scolastico; coordina la propria attività con l'Assessore alle Attività Produttive, Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, promuovendo e organizzando con lo stesso iniziative ed eventi nell'ambito dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

4.3 Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, di cui all'art.5 del presente Regolamento, fornisce semestralmente all'Assessore alle Politiche Sociali e alla Commissione Consiliare alle Politiche Sociali una relazione dettagliata delle attività svolte; inoltre, il Garante illustra al Consiglio Comunale, entro il 30 aprile di ogni anno, le attività svolte, le iniziative intraprese, i risultati ottenuti, le criticità rilevate nell'anno precedente.

4.4 Il Garante consulta, con cadenza almeno trimestrale, i rappresentanti della società civile e delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti delle persone con disabilità, sia pubbliche che del privato sociale, al fine di monitorare l'attuazione delle norme nelle materie oggetto del presente Regolamento e di facilitare azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi tra i diversi soggetti.

4.5 Il Garante esercita la propria attività a titolo gratuito; per lo svolgimento del proprio mandato al Garante possono essere corrisposti, in via eccezionale, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, preventivamente autorizzate.

4.6 Il Garante può essere autorizzato a partecipare a corsi o convegni, al fine di perfezionare ed aggiornare la formazione in materia di disabilità.

4.7 Il Comune doterà il Garante di uno specifico account e-mail istituzionale; lo stesso potrà disporre, altresì, di un'apposita sezione sul sito web istituzionale del Comune dove sarà pubblicato anche il presente regolamento.

Art. 5 FUNZIONI

5.1 Le funzioni del Garante vengono esercitate per ottemperare a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa di settore, inerente ai diritti delle persone con disabilità, a livello regionale, nazionale, comunitario ed internazionale, con particolare riferimento a:

- Convenzione ONU ratificata dalla Legge 3 Marzo 2009, n.18;
- Costituzione della Repubblica artt. 2, 3, 4, 38;
- Legge 5 Febbraio 1992, n.104
- Decreto Legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 “Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità”
- Legge regionale 4 agosto 2022, n. 29 “Garante regionale” con compiti di tutela, monitoraggio, promozione dei diritti, accessibilità, inclusione”

Art. 6 ATTIVITA' A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

6.1 Il Garante si pone come punto di riferimento nei rapporti tra gli Uffici comunali e le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia di disabilità. A tal fine il Garante può richiedere notizie sullo stato del procedimento interessato, e consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento, nei limiti della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Gli uffici comunali interessati dalla richiesta sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, salvo diversa disposizione regolamentare. In caso di mancata risposta il Garante informerà dell'omissione il responsabile della struttura e dopo aver verificato l'ulteriore silenzio di quindici giorni presenterà una relazione al Sindaco.

6.2 Il ruolo del Garante a supporto dell'Amministrazione Comunale per ottemperare agli obiettivi preposti, si sostanzia segnalando e/o promuovendo tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, con particolare attenzione all'integrazione ed inclusione sociale.

A tal fine il Garante:

- a) comunica all'“*Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità*” le violazioni della Convenzione ONU e predisporre una relazione biennale sullo stato di attuazione della predetta Convenzione nel territorio comunale per ciò che riguarda la promozione di dati statistici e la realizzazione di studi e ricerche sul tema;
- b) interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'Amministrazione di sostegno e da un'Associazione avente per fine statuario la promozione sociale delle persone con disabilità, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità o qualunque altro comportamento discriminatorio diretto, indiretto, omissivo, informando il Settore Politiche Sociali del Comune;

- c) diffonde, anche attraverso l'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune, la conoscenza delle diverse realtà associative presenti sul territorio;
- d) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ogni attività diretta a sviluppare la formazione e la promozione di conoscenza normativa sulla disabilità e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione della cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità;
- e) esprime pareri, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi riguardanti i diritti delle persone con disabilità; esprime, altresì, valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali finanziate da organismi comunali ed aventi ad oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità;
- f) formula proposte all'Amministrazione Comunale finalizzate ad assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, ed a favorire attivamente l'autonomia personale in ogni ambito (lavoro, servizi, cultura) per la costruzione di una comunità più accessibile e inclusiva;
- g) propone all'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con le associazioni delle persone con disabilità e con il Garante Comunale dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza, lo svolgimento di attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento;
- h) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità;
- i) collabora con il Garante nazionale, regionale e comunali relativi all'ambito territoriale di appartenenza, se istituiti;
- l) vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
- m) verifica e accerta la presenza di fenomeni discriminatori, con la facoltà di chiedere alle PA i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;
- n) verifica che alle persone con disabilità siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, orientamento sessuale, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, caratteristiche genetiche, condizioni socio-economiche o di salute o altro fattore identitario.
- o) è invitato permanente ai tavoli tecnici dell'Amministrazione Comunale, con esperti, enti ed associazioni, al fine di migliorare l'accessibilità e l'inclusione anche a supporto dei piani condivisi (PEBA, PAU, PUMS)

6.3 Il Garante supporta l'azione dell'Amministrazione Comunale nelle seguenti attività:

- a) agevolare il rispetto dell'obbligo scolastico da parte delle persone con disabilità che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni

- scolastiche e tutte le professioni sanitarie che le abbiano in cura, al fine di facilitare ogni processo di inclusione;
- b) promuovere progetti strutturati di inclusione in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, al fine di favorire occasioni di socializzazione tra le persone con disabilità e i loro coetanei, superando le difficoltà che frequentemente emergono nell'attivazione spontanea di contesti inclusivi;
 - c) raccogliere le segnalazioni in merito alle violazioni dei diritti delle persone con disabilità, allo scopo di sollecitare le amministrazioni competenti a realizzare interventi adeguati a rimuovere le cause che ne impediscano la tutela;
 - d) assicurare il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini con disabilità, attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con l'Assessore alle Politiche Sociali;
 - e) ricevere istanze e segnalare alle autorità competenti atti e comportamenti offensivi, discriminatori, o lesivi dei diritti e della dignità delle persone con disabilità oppure che siano state oggetto di maltrattamenti, abusi o fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
 - f) promuovere la piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilità, con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche;
 - g) promuovere e vigilare affinché sia concretamente tutelata l'inclusione dei bambini e dei ragazzi all'interno delle attività territoriali;
 - h) favorire il rispetto del diritto allo studio universitario per gli le persone con disabilità, segnalando casi che necessitano di interventi atti a rimuovere le barriere architettoniche nel territorio comunale, compatibilmente gli stanziamenti di bilancio appositamente dedicati;
 - i) favorire il rispetto del diritto al lavoro, segnalando casi in cui siano necessari accomodamenti ragionevoli e promuovendo iniziative che supportino l'inclusione lavorativa, l'imprenditorialità e la cooperazione, nonché iniziative a sostegno della formazione e il reinserimento nel mercato del lavoro;
 - l) proporre azioni di sostegno al ruolo genitoriale e del *caregiver* familiare;
 - m) assicurare che quanto previsto nel Progetto di Vita per le persone con disabilità (Legge 328/2000; D.Lgs. 62/2024) venga effettivamente realizzato, agendo da ponte tra la famiglia, la scuola, il mondo del lavoro e le strutture sanitarie;
 - n) collaborare alla progettazione di attività inerente al programma "Dopo di Noi" (Legge 112/2016)

Art. 7 NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

7.1 Il Garante è tenuto al rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché di tutta la normativa in materia di privacy e tutela di dati sensibili.